Regolamento iscrizioni

Testo approvato 20 maggio 2013	Testo con modifiche da approvare 29 novembre 2013
Articolo 1 – Finalità e definizioni Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, l'iscrizione all'AIB in qualità di Associato e fissa le modalità di costituzione e aggiornamento dell'Elenco degli Associati. In particolare il Regolamento definisce: • i titoli di studio e i requisiti professionali necessari per ottenere la qualifica di Associato; • i tempi e le modalità per l'invio della richiesta di iscrizione o rinnovo annuo; • la durata, il funzionamento e l'organizzazione della Commissione di certificazione di cui all'art. 7 dello Statuto; • le modalità per il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1 della Legge n. 4/2013. Ai fini del presente regolamento, per «biblioteca» si intende una struttura comunque denominata nella quale personale professionalmente qualificato garantisce l'accesso a una collezione organizzata di testi, immagini, suoni e dati registrati su qualsiasi formato, posseduti localmente o accessibili da remoto, per mezzo di servizi, attività e programmi organizzati per rispondere ai bisogni di lettura, studio, ricerca, informazione, documentazione, svago, integrazione culturale di fasce di pubblico determinate; per «sistema bibliotecario» si intende un insieme di biblioteche che, a prescindere dalla tipologia e titolarità, cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi comuni; per «commissione di certificazione» si intende l'organismo previsto dallo Statuto che attesta il possesso dei requisiti di qualificazione necessari all'iscrizione all'Associazione Italiana Biblioteche, ai sensi dell'art. 7 della L. 14 gennaio 2013 n. 4; per «laurea» si intende la laurea di vecchio ordinamento, oppure triennale, specialistica, magistrale o diploma universitario o altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.	**Articolo 1 – Finalità e definizioni** Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, l'iscrizione all'**Associazione italiana biblioteche (di seguito «AIB»)** in qualità di Associato e fissa le modalità di costituzione e aggiornamento dell'Elenco degli Associati **(di seguito «Elenco»)**. In particolare il Regolamento definisce: ***** i titoli di studio e i requisiti professionali necessari per ottenere la qualifica di Associato; ***** i tempi e le modalità per l'invio della richiesta di iscrizione **e per la verifica quinquennale del possesso dei requisiti di qualificazione professionale**; ***** la durata, il funzionamento e l'organizzazione della Commissione di certificazione di cui all'art. 7 dello Statuto; ***** le modalità per il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4. Ai fini del presente Regolamento: ***** per «biblioteca» si intende una struttura comunque denominata nella quale personale professionalmente qualificato garantisce l'accesso a una collezione organizzata di testi, immagini, suoni e dati registrati su qualsiasi formato, posseduti localmente o accessibili da remoto, per mezzo di servizi, attività e programmi organizzati per rispondere ai bisogni di lettura, studio, ricerca, informazione, documentazione, svago, integrazione culturale di fasce di pubblico determinate; ***** per «sistema bibliotecario» si intende un insieme di biblioteche che, a prescindere dalla tipologia e titolarità, cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi comuni; ***** per «Commissione di **attestazione**» **(di seguito «Commissione»)** si intende la **Commissione di certificazione di cui all'art.7 dello Statuto**, che attesta il possesso dei requisiti di qualificazione necessari all'iscrizione all'AIB ai sensi dell'art. 7 della L. 4/2013; ***** per «laurea» si intende la laurea di vecchio ordinamento, oppure triennale, specialistica, magistrale o diploma universitario o altro titolo di studio, **anche conseguito all'estero, e riconosciuto**

	equipollente **o equivalente** ai sensi della normativa vigente.
Art. 2 – Oggetto della professione di bibliotecario È bibliotecario chiunque eserciti o possegga i requisiti di qualificazione professionale per esercitare ~~**abitualmente**~~, indipendentemente dai differenti contesti organizzativi e specializzazioni funzionali, attività di carattere professionale nell'ambito dei servizi bibliografici, informativi, di documentazione, di conservazione e di promozione culturale di una biblioteca o sistema bibliotecario, che richiedano indipendenza di giudizio, interpretazione di regole e procedure, analisi di problematiche tecniche e gestionali e formulazione di soluzioni che comportino il ricorso a conoscenze e competenze nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini, finalizzate a promuovere l'accesso alla conoscenza, all'informazione, alla lettura e a favorire la creazione di nuova conoscenza da parte della comunità di riferimento. È altresì bibliotecario chiunque eserciti o possegga i requisiti di qualificazione professionale per esercitare ~~**abitualmente**~~ attività inerenti lo studio, la ricerca, la didattica e la divulgazione scientifica nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini.	**Art. 2 – Oggetto della professione di bibliotecario** È bibliotecario chiunque eserciti o possegga i requisiti di qualificazione professionale per esercitare, indipendentemente dai differenti contesti organizzativi e specializzazioni funzionali, attività di carattere professionale nell'ambito dei servizi bibliografici, informativi, di documentazione, di conservazione e di promozione culturale di una biblioteca o sistema bibliotecario, che richiedano indipendenza di giudizio, interpretazione di regole e procedure, analisi di problematiche tecniche e gestionali e formulazione di soluzioni che comportino il ricorso a conoscenze e competenze nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini, finalizzate a promuovere l'accesso alla conoscenza, all'informazione, alla lettura e a favorire la creazione di nuova conoscenza da parte della comunità di riferimento. È altresì bibliotecario chiunque eserciti o possegga i requisiti di qualificazione professionale per esercitare attività inerenti lo studio, la ricerca, la didattica e la divulgazione scientifica nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini.
Art. 3 – Qualificazione professionale Sono requisiti per l'iscrizione in qualità di Associati il possesso di un complesso di conoscenze, abilità e competenze culturali, tecniche e professionali nonché di una esperienza professionale adeguate, acquisite sia attraverso attività di formazione ed aggiornamento, sia nell'ambito dell'esercizio della professione. L'avvenuta iscrizione nell'Elenco degli Associati attesta il possesso di detti requisiti e il rispetto degli standard qualitativi definiti dall'AIB, che gli iscritti sono tenuti a osservare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione.	**Art. 3 – Qualificazione professionale** Sono requisiti per l'iscrizione in qualità di Associati il possesso di un complesso di conoscenze, abilità e competenze culturali, tecniche e professionali, nonché di un'esperienza professionale adeguate, acquisite sia attraverso attività di formazione e aggiornamento, sia nell'ambito dell'esercizio della professione. L'avvenuta iscrizione nell'Elenco degli Associati attesta il possesso di detti requisiti e il rispetto degli standard qualitativi definiti dall'AIB **ai sensi dello Statuto vigente**, che gli iscritti sono tenuti a osservare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione.
Art. 4 – Commissione di certificazione La Commissione ~~**di certificazione**~~ è nominata dal Comitato Esecutivo Nazionale (CEN). È composta da cinque membri scelti all'interno di una lista di ~~**dieci**~~ candidati di comprovata competenza ed esperienza in campo professionale e scientifico, proposti dal	**Art. 4 – Commissione di attestazione** La Commissione è nominata dal Comitato Esecutivo Nazionale (di seguito CEN). È composta da cinque membri scelti all'interno di una lista di candidati di comprovata competenza ed esperienza in campo professionale e scientifico, proposti dal Consiglio

Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali (CNPR) tenuto conto dell'opportunità che almeno due di essi siano parte terza rispetto all'Associazione. I commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quelli di membri di organi elettivi, di controllo e disciplinari dell'Associazione nonché con qualsiasi altra posizione di lavoro ~~**presso la Segreteria nazionale AIB**~~. La Commissione ha il compito di: • deliberare sulle richieste di iscrizione o di rinnovo come Associato; • provvedere, in collaborazione con i Comitati Esecutivi Regionali (CER), alla tenuta e all'aggiornamento annuale dell'Elenco ~~**degli Associati**~~; • esprimere pareri consultivi e formulare indicazioni relative all'adeguamento del presente Regolamento di iscrizione, ~~**con particolare riferimento ai requisiti professionali**~~; • presentare annualmente all'Assemblea Generale degli Associati una relazione sulla propria attività. Nella prima riunione la Commissione elegge al proprio interno il Presidente, che è responsabile del suo funzionamento e firma le deliberazioni e la documentazione approvata nel corso delle sedute. Nel caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più componenti il CEN provvede a reintegrare la Commissione entro 30 (trenta) giorni dalla data di accertata vacanza. Il Segretario Generale dell'Associazione, o un membro della segreteria nazionale da questi appositamente delegato, partecipa alle sedute della Commissione in qualità di segretario, con il compito di redigere i verbali contenenti l'elenco delle delibere approvate. Le sedute, convocate dal Presidente almeno cinque giorni prima della data prevista, sono valide con la presenza di almeno tre componenti e possono svolgersi anche in modalità telematica, fermo restando che le deliberazioni di accettazione delle richieste di iscrizione devono essere verbalizzate e sottoscritte, anche digitalmente, dal Presidente e dal Segretario della Commissione. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.	Nazionale dei Presidenti Regionali (di seguito «CNPR») tenuto conto dell'opportunità che almeno due di essi siano parte terza rispetto all'AIB. I commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quelli di membro di organi elettivi, di controllo e disciplinari dell'AIB nonché con qualsiasi altra posizione di lavoro **dipendente all'interno dell'AIB**. La Commissione ha il compito di: * deliberare sulle richieste di iscrizione **o di conferma dell'iscrizione a seguito di verifica quinquennale**; ***** provvedere, in collaborazione con le **Sezioni regionali**, alla tenuta e all'aggiornamento annuale dell'Elenco; * esprimere pareri consultivi e formulare indicazioni relative all'adeguamento del presente Regolamento di iscrizione, **e dei requisiti di qualificazione professionale indicati dall'AIB**. * presentare annualmente all'Assemblea generale degli Associati una relazione sulla propria attività. Nella prima riunione la Commissione elegge al proprio interno il Presidente, che è responsabile del suo funzionamento e firma le deliberazioni e la documentazione approvata nel corso delle sedute. Nel caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più componenti, il CEN provvederà a reintegrare la Commissione entro 30 (trenta) giorni dalla data di accertata vacanza. Il Segretario generale dell'AIB, o un membro della Segreteria nazionale da questi appositamente delegato, partecipa alle sedute della Commissione in qualità di segretario, con il compito di redigere i verbali contenenti l'elenco delle delibere approvate. Le sedute, convocate dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista, sono valide con la presenza di almeno tre componenti e possono svolgersi anche in modalità telematica, fermo restando che le deliberazioni di accettazione delle richieste di iscrizione **o di conferma di iscrizione a seguito di verifica quinquennale** devono essere verbalizzate e sottoscritte, anche digitalmente, dal Presidente e dal Segretario della Commissione. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. La Commissione, per garantire la massima trasparenza, delibera criteri di valutazione dei

La Commissione, per garantire la massima trasparenza, delibera criteri di valutazione dei requisiti e delle competenze professionali nei limiti delle indicazioni fornite dal presente Regolamento e dagli standard qualitativi e di qualificazione professionale adottati dall'Associazione. Ai criteri è data la più ampia diffusione possibile, anche attraverso forme di collegamento con le istituzioni formative.	requisiti e delle competenza professionali nei limiti delle indicazioni fornite dal presente Regolamento e dagli standard qualitativi e di qualificazione professionale adottati dall'AIB.Ai criteri è data la più ampia diffusione possibile, anche attraverso forme di collegamento con le istituzioni formative.
Art. 5 – Requisiti per la richiesta di iscrizione Possono presentare richiesta di iscrizione come Associati coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: • laurea ad indirizzo biblioteconomico, dottorato di ricerca o altro titolo post laurea in biblioteconomia; • laurea non specifica unitamente ad uno o più corsi di formazione professionale per bibliotecari con valutazione finale, della durata complessiva di almeno 100 ore di didattica, o ad almeno due anni di esperienza professionale documentata con le caratteristiche descritte al precedente art. 2. I soci d'onore, dei quali già sono note e certificate le doti professionali, sono iscritti direttamente nell'Elenco degli Associati con il semplice consenso scritto degli interessati. L'art. 14 fissa la disciplina transitoria per la presentazione della richiesta di iscrizione da parte di bibliotecari non laureati e di coloro che risultavano iscritti all'Albo professionale dei bibliotecari italiani nei tre anni precedenti la data della sua abrogazione.	**Art. 5 – Requisiti per la richiesta di iscrizione** Possono presentare richiesta di iscrizione come Associato coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: * laurea a indirizzo biblioteconomico, dottorato di ricerca o altro titolo post laurea in biblioteconomia, **previa verifica da parte della Commissione della congruità dei contenuti curriculari;** * laurea non specifica unitamente a uno più corsi di formazione professionale per bibliotecari con valutazione finale, della durata complessiva di almeno 100 ore di didattica, o ad almeno 2 anni di esperienza professionale documentata – **anche non continuativa purché riferita agli ultimi 5 (cinque) anni** – con le caratteristiche descritte al precedente art. 2. Gli **Associati** d'onore, dei quali sono già note e certificate le doti professionali, sono iscritti direttamente nell'Elenco con il semplice consenso scritto degli interessati. L'art. 14 fissa la disciplina transitoria per la presentazione della richiesta di iscrizione da parte di bibliotecari non laureati e di coloro che risultavano iscritti all'Albo professionale dei bibliotecari italiani nei tre anni precedenti la data della sua abrogazione.
Art. 6 – Valutazione dell'esperienza professionale Ai fini dell'art. 5, si considera "esperienza professionale", l'attività professionale effettuata presso biblioteche o sistemi bibliotecari pubblici o privati, in Italia o all'estero, con qualsiasi rapporto di lavoro, purché rientrante negli ambiti definiti dall'art. 2 del presente Regolamento.	**Art. 6 – Valutazione dell'esperienza professionale** Ai fini dell'art. 5, si considera esperienza professionale l'attività professionale effettuata presso biblioteche o sistemi bibliotecari pubblici o privati, in Italia o all'estero, con qualsiasi rapporto di lavoro, purché rientrante negli ambiti definiti dall'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7 – Procedure per la richiesta di iscrizione ~~**La richiesta di iscrizione, da inviare alla Commissione anche tramite le Sezioni regionali di riferimento, deve essere compilata e sottoscritta a cura e responsabilità del richiedente, allegando ad essa l'eventuale documentazione richiesta.**~~ ~~**La richiesta da parte del richiedente deve prevedere in modo esplicito l'accettazione dello Statuto e del Regolamento generale dell'Associazione in ogni loro parte, del Codice deontologico e del Codice di comportamento, nonché essere corredata dall'attestazione di pagamento della quota associativa annua e dei diritti di segreteria.**~~ ~~**In caso di richiesta di prima iscrizione, il pagamento della quota associativa annua dà immediatamente titolo allo status di Amico tramutabile, dopo il parere positivo della Commissione, nello status di Associato. La richiesta di prima iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.**~~ ~~**Le Sezioni inviano alla Commissione entro dieci giorni dal ricevimento le richieste di iscrizione.**~~ La Commissione di certificazione è tenuta a deliberare sull'accettazione o sul rigetto della richiesta entro sessanta giorni dalla data della sua ricezione. In caso di carenze o di imprecisioni presenti nella richiesta in esame, la Commissione può chiedere all'interessato l'invio di documentazione integrativa. In tal caso i termini per il trattamento della richiesta sono prorogati di ulteriori trenta giorni.	**Art. 7 – Procedure per la richiesta di iscrizione** **Gli Associati già iscritti all'AIB nel 2013 invieranno alla Commissione in via telematica richiesta di iscrizione, compilata e sottoscritta a cura e responsabilità del richiedente, allegando ad essa l'eventuale documentazione richiesta. La Commissione verificherà il possesso dei requisiti previsti. In caso di risposta negativa lo status di Associato verrà modificato in quello di Amico.** **La richiesta di prima iscrizione unita al pagamento della quota associativa annua, da effettuare presso la Segreteria nazionale o presso la Sezione di riferimento, dà immediatamente titolo allo status di Amico. Il nuovo iscritto, comunque, potrà in qualunque momento fare richiesta di iscrizione come Associato. La richiesta andrà inviata in via telematica alla Commissione; dopo il parere positivo della Commissione, lo status di Amico si modifica in quello di Associato.** La Commissione di certificazione è tenuta a deliberare sull'accettazione o sul rigetto della richiesta entro sessanta giorni dalla data della sua ricezione. In caso di carenze o di imprecisioni presenti nella richiesta in esame, la Commissione può chiedere all'interessato l'invio di documentazione integrativa. In tal caso i termini per il trattamento della richiesta sono prorogati di ulteriori trenta giorni.
Art. 8 – Lo status di Associato L'iscrizione all'Elenco degli Associati ha validità quinquennale. L'iscritto è tenuto al versamento, entro il 15 marzo di ogni anno, della quota associativa in vigore. Lo status di Associato viene meno per le seguenti cause: • dimissioni; • mancato rispetto dei doveri di cui all'art. 9 del vigente Statuto; • morosità nel pagamento della quota associativa annua; • radiazione conseguente a provvedimento disciplinare; • ~~**perdita dei requisiti previsti dall'art. 5 del**~~	**Art. 8 – Lo status di Associato** **Il conferimento della qualifica di Associato da parte della Commissione** ha validità quinquennale. L'iscritto è tenuto al versamento, entro il 15 marzo di ogni anno, della quota associativa in vigore. Lo status di Associato viene meno per le seguenti cause: * dimissioni; * mancato rispetto dei doveri di cui all'art. 9 del vigente Statuto; * morosità nel pagamento della quota associativa annua; * radiazione conseguente a provvedimento disciplinare;

~~**presente Regolamento**~~. L'Elenco degli Associati, corredato dei necessari dati identificativi, è tenuto annualmente aggiornato. Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di dati personali, l'Elenco degli Associati è pubblicamente consultabile sul sito web dell'Associazione.	L'Elenco degli Associati, corredato dai necessari dati identificativi, è tenuto annualmente aggiornato. Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di dati personali, l'Elenco è pubblicamente consultabile sul sito web dell'AIB.
Art. 9 – Procedure per la richiesta del rinnovo quinquennale dell'iscrizione La Segreteria nazionale, entro il 31 ottobre del quinto anno di validità, invita gli Associati a presentare la richiesta di rinnovo quinquennale con le modalità di seguito indicate. Entro il 31 dicembre del quinto anno di validità, gli Associati in scadenza sono tenuti a presentare alla propria Sezione di riferimento la richiesta di rinnovo quinquennale dell'iscrizione, allegando un'autocertificazione relativa all'attività lavorativa svolta e alle attività di formazione continua regolarmente frequentate nei cinque anni precedenti. La Sezione effettua il controllo sull'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa professionale, verifica il conseguimento del quorum minimo di crediti ottenuti con l'attività di aggiornamento. L'Associato, avuta comunicazione entro il termine massimo del 28 febbraio dell'anno successivo dell'avvenuto rinnovo quinquennale di iscrizione all'Elenco, è tenuto al versamento, entro il 15 marzo di ogni anno, della quota associativa in vigore. L'Associato che non presenta domanda di ~~**rinnovo quinquennale entro il 31 dicembre**~~ è sospeso dall'Elenco degli Associati a partire dal ~~**1º gennaio**~~ successivo, con possibilità di rinnovo solo se provvede a sanare la sua posizione di sospensione entro i dodici mesi successivi. Trascorso tale termine, su decisione della Commissione, si procederà alla sua cancellazione dall'Elenco degli Associati.	**Art. 9 – Procedure per la verifica quinquennale dei requisiti di iscrizione** La Segreteria nazionale, entro il **30 novembre** del quinto anno di **iscrizione**, invita gli Associati a presentare la richiesta di verifica quinquennale con le modalità di seguito indicate: * **entro il 15 gennaio dell'anno successivo del quinto anno di iscrizione**, gli Associati in scadenza sono tenuti a presentare **alla Commissione** la richiesta di **verifica** quinquennale dell'iscrizione, allegando un'autocertificazione relativa all'attività lavorativa svolta e alle attività di **aggiornamento e** formazione continua e **qualificazione professionale** regolarmente **sviluppate** nei cinque anni precedenti, **nonché l'attestazione del pagamento della quota di iscrizione corrente e delle spese di segreteria.** * **la Commissione, in collaborazione con la Sezione regionale di appartenenza,** effettua il controllo sull'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa professionale **e verifica la rispondenza delle attività di aggiornamento e qualificazione ai criteri e agli standard stabiliti dall'AIB.** * **l'Associato riceverà comunicazione entro il termine del 28 febbraio dell'esito della verifica effettuata dalla Commissione.** L'Associato che non presentasse **richiesta di verifica quinquennale entro il 15 gennaio dell'anno successivo è sospeso dall'Elenco a partire dal 15 marzo successivo e nel caso in cui non provveda entro il 31 dicembre verrà cancellato dall'Elenco di cui all'art. 8.**
Art. 10 – La formazione continua ai fini del rinnovo dell'iscrizione Come previsto dall'art. 9 del vigente Statuto, la formazione continua costituisce un dovere dell'Associato. Al fine della verifica quinquennale dell'iscrizione, gli Associati sono tenuti a	**Art. 10 – Formazione continua** Come previsto dall'art. 9 del vigente Statuto, la formazione continua costituisce un dovere dell'Associato. Al fine della verifica quinquennale dell'iscrizione, gli Associati sono tenuti a documentare la partecipazione a iniziative formative

documentare la partecipazione a iniziative formative quali corsi, seminari, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all'aggiornamento e alla qualificazione professionale. Il CEN, acquisito il parere della Commissione in merito agli standard qualitativi per la qualificazione professionale, definisce apposito regolamento per la formazione continua le caratteristiche quantitative e qualitative delle attività formative da espletare con continuità, e determina i criteri e le modalità per il calcolo dei crediti formativi corrispondenti. L'Osservatorio Formazione dell'AIB opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera d) della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 in qualità di comitato tecnico scientifico dedicato alla pianificazione dell'offerta formativa diretta agli associati.	quali corsi, seminari, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all'aggiornamento e alla qualificazione professionale. Il CEN, acquisito il parere della Commissione in merito ai **requisiti** per la qualificazione professionale, definisce con apposita **direttiva** per la formazione continua le caratteristiche quantitative e qualitative delle attività formative da espletare con continuità, e determina i criteri e le modalità per l'eventuale calcolo dei crediti formativi corrispondenti. L'Osservatorio formazione dell'AIB opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera d) della L. 14 gennaio 2012 n. 4 in qualità di comitato tecnico scientifico dedicato alla pianificazione dell'offerta formativa diretta agli Associati.
Art. 11 – Rilascio dell'attestazione di iscrizione L'Associato, dietro richiesta alla Segreteria nazionale, ha diritto ad ottenere entro trenta giorni il rilascio dell'attestazione prevista dall'art. 7 della L. 4/2013. Nell'attestato sono riportati la data e il numero progressivo di iscrizione all'Elenco, nonché la data di scadenza di validità dell'attestato, che coincide con la scadenza per il rinnovo annuale dell'iscrizione all'Elenco degli Associati.	**Art. 11 – Rilascio dell'attestazione di iscrizione** L'Associato, dietro richiesta alla Segreteria nazionale, ha diritto a ottenere entro 30 (trenta) giorni **dall'avvenuta registrazione nell'Elenco** il rilascio dell'attestazione prevista dall'art. 7 della L. 4/2013. Nell'attestato sono riportati la data e il numero progressivo di iscrizione all'Elenco, la data di scadenza di validità dell'attestato, che coincide con la scadenza per il rinnovo annuale dell'iscrizione all'AIB, **nonché la data prevista per la verifica quinquennale.**
Art. 12 – Sospensione e cancellazione dall'Elenco La Commissione delibera sulla sospensione o cancellazione dall'Elenco degli Associati che siano stati oggetto di una sanzione disciplinare da parte del Collegio dei probiviri. Su comunicazione motivata del Collegio dei probiviri, la Commissione può deliberare, inoltre, la sospensione temporanea dell'iscritto in attesa di giudizio disciplinare. La Commissione delibera sulla cancellazione dall'Elenco di chi vi sia stato iscritto sulla base di dichiarazioni non veritiere sue o altrui, provvedendo nel contempo a fornire la documentazione al Collegio dei probiviri per l'eventuale procedimento disciplinare a carico degli interessati. Alla scadenza del termine per il versamento della	**Art. 12 – Sospensione e cancellazione dall'Elenco** La Commissione delibera sulla sospensione o cancellazione dall'Elenco degli Associati che siano stati oggetto di una sanzione disciplinare da parte del Collegio dei probiviri. Su comunicazione anche motivata del Collegio dei probiviri, la Commissione può deliberare, inoltre, la sospensione temporanea dell'Associato in attesa di giudizio disciplinare. La Commissione delibera sulla cancellazione dall'Elenco di chi vi sia stato iscritto sulla base di dichiarazioni non veritiere sue o altrui, provvedendo nel contempo a fornire la documentazione al Collegio dei probiviri per l'eventuale procedimento disciplinare a carico degli interessati. Alla scadenza del termine per il versamento della

quota associativa annua (15 marzo), la Segreteria nazionale provvede d'ufficio a sospendere dall'Elenco gli Associati morosi, che vengono reintegrati alla ricezione delle quote stesse. La sospensione e la riammissione sono comunicate alla Commissione di certificazione e registrate per eventuali controversie, ma non alterano la data di iscrizione all'Elenco e non vengono riportate nella sua pubblicazione o diffusione. La successiva corresponsione della quota dovuta non comporta il reintegro dei servizi e dei diritti non goduti dall'Associato fino a quel momento. L'Associato moroso che non abbia regolarizzato la sua posizione entro il 31 dicembre dello stesso anno, è dichiarato dalla Commissione decaduto dall'iscrizione all'Elenco per morosità. Può richiedere successivamente la reiscrizione all'Elenco, con le stesse modalità della prima iscrizione, previo versamento della quote non corrisposte. La cancellazione dall'elenco degli Associati può essere richiesta per iscritto dall'interessato.	quota associativa annua (15 marzo), la Segreteria nazionale provvederà d'ufficio a sospendere dall'Elenco gli Associati morosi, che verranno reintegrati alla ricezione della quota stessa. L'Associato moroso che non abbia regolarizzato la sua posizione entro il 31 dicembre dello stesso anno, sarà dichiarato decaduto dall'iscrizione all'Elenco per morosità. Potrà richiedere successivamente la re-iscrizione all'Elenco con le stesse modalità della prima iscrizione. La sospensione e la riammissione sono comunicate alla Commissione e registrate per eventuali controversie, ma non alterano la data di iscrizione all'Elenco e non vengono riportate nella sua pubblicazione o diffusione. La successiva corresponsione della quota dovuta non comporta il reintegro dei servizi e dei diritti non goduti dall'Associato fino a quel momento. La cancellazione dall'Elenco può essere richiesta per iscritto dall'Associato stesso.
Art. 13 – Ricorsi nei confronti della Commissione Nei confronti degli atti della Commissione relativi all'iscrizione all'Elenco e al rinnovo è possibile ricorrere nelle seguenti forme: richiesta motivata di riesame, a cui la Commissione è tenuta a dare risposta entro sessanta giorni; ricorso al Collegio dei probiviri, salvo che per la cancellazione o sospensione dovuta a provvedimento disciplinare; il Collegio dei probiviri trasmette il proprio parere sul ricorso alla Commissione, che è tenuta a deliberare entro sessanta giorni in maniera definitiva.	**Art. 13 – Ricorsi nei confronti della Commissione** Nei confronti degli atti della Commissione relativi all'iscrizione all'Elenco **e alle verifiche quinquennali** è possibile ricorrere nelle seguenti forme: * **istanza** motivata di riesame, a cui la Commissione è tenuta a dare risposta entro sessanta giorni; * ricorso al Collegio dei probiviri, salvo che per la cancellazione o sospensione dovuta a provvedimento disciplinare; il Collegio dei probiviri trasmette il proprio parere sul ricorso alla Commissione, che è tenuta a deliberare entro sessanta giorni in maniera definitiva.
Art. 14 – Norme transitorie La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente dell'Associazione. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono presentare domanda di iscrizione: • gli iscritti all'Albo professionale dei bibliotecari italiani nei tre anni precedenti la data del 3 novembre 2010, previa regolarizzazione delle quote associative eventualmente non versate a	**Art. 14 – Norme transitorie** La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente **nazionale** dell'AIB. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono presentare richiesta di iscrizione: * gli iscritti all'Albo professionale dei bibliotecari italiani nei tre anni precedenti la data del 3 novembre 2010, previa regolarizzazione delle quote associative eventualmente non versate a tutto il

tutto il 2013; • i bibliotecari che esercitano attività professionale con le caratteristiche descritte al precedente art. 2, in possesso di un diploma di scuola media superiore e di una o più attestazioni di formazione specifica di durata complessiva non inferiore a un anno (ovvero a 300 ore di attività didattica) con valutazione finale, unitamente ad almeno tre anni di esperienza professionale documentata; • i bibliotecari che esercitano attività professionale con le caratteristiche descritte al precedente art. 2, in possesso di un diploma di scuola media superiore unitamente ad almeno sei anni di esperienza professionale documentata. Per le modalità di presentazione della domanda vale quanto definito al precedent art. 7.	2013; * i bibliotecari che esercitano attività professionale con le caratteristiche descritte al precedente art. 2, in possesso di un diploma di scuola media superiore e di una o più attestazioni di formazione specifica di durata complessiva non inferiore a un **anno (ovvero a 300 ore di attività didattica)** con valutazione finale, unitamente ad almeno tre anni di esperienza professionale documentata, **anche non continuativi**: * i bibliotecari che esercitano attività professionale con le caratteristiche descritte al precedente art. 2, in possesso di un diploma di scuola media superiore unitamente ad almeno sei anni di esperienza professionale documentata, **anche non continuativi**. Per le modalità di presentazione della domanda vale quanto definito al precedente art. 7.
Art. 15 – Entrata in vigore Il presente regolamento di iscrizione entra in vigore il giorno 29 novembre 2013.	**Art. 15 – Entrata in vigore** Il presente Regolamento di iscrizione entrerà in vigore il giorno 29 novembre 2013.